

**Comune di Marigliano**  
Provincia di Napoli

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  
UFFICIO DI STAFF  
CONTENZIOSO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – GIUDICE DI PACE  
RESPONSABILE DEL SETTORE: Segretario Generale dott. Tommaso De  
Girolamo

Registro Generale n.156 del 19/02/2019

Registro Settore n. 22 del **25/01/2019**

OGGETTO: Liquidazione d.f.b. lettera "a" sentenza n.943/18 – Monda Pasquale e avv. Felice Arimini

( ) LIQUIDAZIONE

( \* ) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> • Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 • Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.  
Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

## **IL RESPONSABILE**

### **Segretario Generale**

Dott. Tommaso De Girolamo

### **Il Responsabile**

**Premesso** che con sentenza n. 943/18 emessa dal Giudice di Pace di Marigliano, il Comune di Marigliano è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dal sig. Monda Pasquale nella misura di € 400,00 oltre interessi per complessivi € 400,50 nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00 comprensive di spese oltre IVA e CPA (se dovute), con attribuzione all'avvocato Felice Arimini;

**Vista** la proposta di delibera al Consiglio Comunale, prot. gen. 20777 del 11/10/2018, per il riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 TUEL lettera "a", e il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. gen. 23011/2018;

**Dato atto** che il Consiglio Comunale, nella seduta del 27/11/2018 con delibera n.61 ha approvato la predetta proposta;

**Considerato** che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente;

**Considerato** che i fondi per la liquidazione dei debiti fuori bilancio sono stati finanziati ed impegnati sull'esercizio finanziario 2018;

**Vista** la parcella n. 6 del 11/1/2019 dell'avv. Felice Arimini, in regime forfettario ex art.1 commi da 54 e 89 L.190/2014;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

**Viste** la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione n.106/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

**Accertato**, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

- nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;
- il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto di pretendere dalla parte soccombente anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di IVA qualora la predetta imposta non possa essere detratta;
- la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte del costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna ma, non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l'obbligo del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica;
- in applicazione dell'art.25 del DPR 600/73, secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo "*ancorché...rese a terzi o nell'interesse di terzi*", il Comune di Marigliano – soccombente sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta sul compenso erogato al legale distrattario,

che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso;

**Dato atto** che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

**Visto** il TUEELL n. 267/2000 e s.m.i.;

**Vista** la delibera di G.C. n. 175/2018 avente ad oggetto: "Rideterminazione assetto organizzativo dell'Ente nuovo Organigramma del Comune di Marigliano";

**Visto** il Decreto Sindacale n.34 del 03/12/2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto incarico di posizione organizzativa dell'Ufficio di Staff, comprendente i servizi Contenzioso, Presidenza del Consiglio Comunale e Giudice di pace;

### **DETERMINA**

- di dare atto, per le ragioni espresse in narrativa, che il debito fuori bilancio rientra nella casistica dell'art.194 lettera "a" del TUEELL, scaturito dalla sentenza n. 943/2018 del Giudice di Pace di Marigliano e riconosciuto dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/11/2018;
- di liquidare al sig. Monda Pasquale, residente in Marigliano alla via Stella n.6 C.F.: MNDPQL75P11E955J, la somma di € 400,50;
- di liquidare all'avv. Felice Arimini con studio in Visciano alla via Bellini , 14 - C.F. RMNFLC76E10G812M / P.I.: 00387018880, la somma di € 698,00;
- di accreditare all'avv. Felice Arimini la somma di € 698,00 (esente iva e ritenuta d'acconto ex L.190/2014)) su c/c IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.098,50 risulta impegnata sul cap. 2495/29 del bilancio 2018 impegno n.1612;
- di dare altresì atto che risulta un'economia di spesa di € 131,56;
- di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

**IL RESPONSABILE**

**Segretario Generale**

Dott. Tommaso De Girolamo